



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private*, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- VISTO** in particolare, l'articolo 139, comma 5, del predetto *Codice*, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
- VISTO** l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 145 del 25 giugno 2018;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del *Codice*, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2017;
- RITENUTO** di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 luglio 2017, applicando la maggiorazione dello 0,4% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2018;

DECRETA



Articolo 1

1. A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017, sono aggiornati nelle seguenti misure:
 - ottocentosette euro e zero centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
 - quarantasette euro e zero centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2019

IL MINISTRO